



Consiglio  
dell'Unione europea

Bruxelles, 23 luglio 2018  
(OR. it)

10881/18

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2018/0274 (NLE)**

---

WTO 186  
AGRI 344  
UD 160  
COASI 184

#### **ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI**

---

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome dell'Unione, dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Repubblica popolare cinese nel quadro del procedimento DS492 Unione europea – Misure aventi incidenza sulle concessioni tariffarie su taluni prodotti a base di carne di pollame

---

**DECISIONE (UE) 2018/... DEL CONSIGLIO**

**del ...**

**relativa alla firma, a nome dell'Unione, dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Repubblica popolare cinese nel quadro del procedimento DS492 Unione europea – Misure aventi incidenza sulle concessioni tariffarie su taluni prodotti a base di carne di pollame**

Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 12 marzo 2018 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati per una soluzione concordata con la Cina nel quadro del procedimento di risoluzione delle controversie dell'OMC DS492 Unione europea – Misure aventi incidenza sulle concessioni tariffarie su taluni prodotti a base di carne di pollame.
- (2) I negoziati si sono conclusi e il 18 giugno 2018 è stato siglato un accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Cina ("accordo").
- (3) È opportuno firmare l'accordo, con riserva della sua conclusione in data successiva,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

### *Articolo 1*

È autorizzata, a nome dell'Unione, la firma dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Repubblica Popolare cinese nel quadro del procedimento DS492 Unione europea – Misure aventi incidenza sulle concessioni tariffarie su taluni prodotti a base di carne di pollame è , con riserva della sua conclusione<sup>1\*</sup>.

### *Articolo 2*

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo a nome dell'Unione.

### *Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

---

---

<sup>1</sup> Il testo dell'accordo sarà pubblicato unitamente alla decisione relativa alla sua conclusione.  
<sup>\*</sup> Delegazioni: cfr. documento ST 10882/18.